

**STUDIO LEGALE PAOLETTI**  
Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma  
Tel. 06/8072346 06/8070949 fax 06/8077267

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natalia Paoletti  
Avv. Ginevra Paoletti - Avv. Pierpaolo Cavazzino

L'Associazione Culturale Gli Alcuni, in ossequio a quanto disposto dal T.A.R. Lazio – Roma con ordinanza n.8790 del 3.5.2024, procede alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura del seguente

**AVVISO**

**per l'integrazione del contraddittorio ex art.49 c.p.a.**

in relazione al giudizio pendente dinanzi al

*Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma*

*Sezione Seconda Quater – Registro Generale n.5720/2015 –*

*Udienza pubblica del 15 luglio 2024*

promosso

dalla ricorrente **Associazione Culturale Gli Alcuni**, con sede legale in Treviso (31100) via Corti, 12 (c.f. 80021700267 e P.IVA 01117590263) in persona del suo Presidente Sergio Manfio nato a Treviso il 20 maggio 1952 (c.f. MNFSRG52E20L407K), rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Paoletti (C.F. PLT NCL 40R06 H501F - PEC nicolopaoletti@ordineavvocatiroma.org) e Natalia Paoletti (C.F. PLT NTL 69H53 H501J - PEC nataliapaoletti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma (00197) via Barnaba Tortolini, 34

**PER L'ANNULLAMENTO**

a) del provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n.3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Cul-

turali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere reso dalla Commissione Consultiva per il Teatro, è stata negata all'odierna ricorrente Associazione Culturale Gli Alcuni la qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art.11 del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 (“Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”) - d'ora innanzi “D.M. 1° luglio 2014” - e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “teatri”;

b) del provvedimento di cui non si conosce né numero né data con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo, visto il parere della Commissione Consultiva per il Teatro, ha negato all'odierna ricorrente, oltre alla qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art.11 D.M. 1° luglio 2014 anche la qualifica di “Centro di Produzione Teatrale” di cui all'articolo 15 del già citato D.M. 1° luglio 2014 e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “centri”;

c) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti tra cui i presupposti pareri resi dalla Commissione Consultiva per il Teatro;

***(con il ricorso introduttivo notificato in data 5 maggio 2015)***

della nota in data 12 maggio 2015 (prot. n. 7281/S.22.19.04/99.27) con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,

Direzione Generale dello Spettacolo – Servizio I, ha comunicato formalmente il diniego della qualifica di “Centro di produzione teatrale” ex art.15 D.M. 1° luglio 2014, provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo;

*(con i primi motivi aggiunti notificati in data 21 maggio 2015)*

dei medesimi provvedimenti di cui al ricorso introduttivo (provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere della Commissione Consultiva per il Teatro, è stata negata all'odierna ricorrente la qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art. 11 del D.M. del 1° luglio 2014 “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163” e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “teatri”).

*(con i secondi motivi aggiunti notificati in data 2 agosto 2018)*

\* \* \*

ricorso e motivi aggiunti avanzati

CONTRO

il Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) in persona del Ministro *pro-tempore*, la Commissione Consultiva per il Teatro in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e la Re-

gione Veneto, in persona del Presidente *pro-tempore*

#### E NEI CONFRONTI

dei seguenti soggetti “controinteressati” ai quali viene esteso il contraddittorio, e precisamente tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili ai suddetti contributi (“Teatro di rilevante interesse culturale”, ai sensi dell’art. 11 D.M. del 01.07.2014; “Centro di produzione teatrale”, ex art. 15 del medesimo D.M.) per il triennio 2015-2017, ossia:

- Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova – Genova;
- Ente Autonomo Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia – Trieste;
- Ente Teatro Nazionale di Sicilia della Città di Catania – Catania;
- Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo – Palermo;
- Teatro Franco Parenti soc. coop. impresa Sociale – Milano;
- Teatro dell'Elfo s.c. impresa sociale – Milano;
- Fondazione Teatro Due – Parma;
- Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria – Perugia;
- Fondazione Teatro Metastasio di Prato – Prato;
- Marche Teatro società consortile a rl – Ancona;
- Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse onlus – Genova;
- Associazione Centro Teatrale Bresciano – Brescia;
- Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo – L’Aquila;

- Fondazione Teatro Piemonte Europa – Torino;
- Teatri di Bari – Consorzio società cooperativa;
- Casanova Teatro srl – Roma;
- Teatro di Sardegna soc. coop. a r.l. – Cagliari;
- Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano – Bolzano;
- Associazione Teatro Stabile Sloveno Slovensko Stalno Gledalisce – Trieste;
- Fondazione Teatro di Napoli / Teatro Nazionale del Mediterraneo Nuova Commedia / Napoli;
- Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano srl / Milano;
- Fondazione Teatro dell'Archivolto / Genova;
- Cooperativa Attori e Tecnici a rl / Roma;
- Diana Oris snc / Napoli;
- Associazione Teatrale Pistoiese / Pistoia;
- Accademia Perduta Romagna Teatro soc. coop. a rl / Ravenna;
- Teatro del Buratto soc. coop. sociale / Milano;
- Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus / Torino;
- Fondazione CRT / Centro Ricerche Teatrali / Milano;
- Teatro Gioco Vita srl / Piacenza;
- La Piccionaia soc. coop. sociale / Vicenza;

- La Baracca soc. coop. sociale onlus / Bologna;
- CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG soc. coop. a r.l. Udine;
- Ravenna Teatro soc. coop. / Ravenna;
- Casa del Contemporaneo Ass. Cult. / Salerno;
- Solares Fondazione delle Arti / Parma;
- Fondazione Palazzo Litta per Arti onlus / Milano;
- Elsinor soc. coop. sociale onlus / Milano;
- TIEFFE Teatro Milano soc. coop. impresa sociale / Milano;
- Fondazione Sipario Toscana onlus / Cascina (PI);
- Coop. La Fabbrica dell'Attore onlus / Roma;
- Fontemaggiore soc. coop. a rl / Perugia;
- Ass. Teatro Libero Palermo onlus / Palermo;
- Koreja soc. coop. a rl / Lecce;
- Florian Metateatro ass. cult. / Pescara;
- Pupi e Fresedde ass. / Teatro di Rifredi / Firenze;
- Assemblea Teatro soc. coop. a rl / Torino;
- Pandemonium Teatro coop. sociale / Bergamo;
- Teatro di Bari (Teatro Kismet, Teatro Abeliano e Co&Ma);
- Ente Teatro Stabile di Sicilia della Città di Catania – Catania;

- Casanova Teatro di Roma (Eliseo);
- Accademia Perduta Romagna Teatri di Forlì.

### **SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI**

L'Associazione Culturale Gli Alcuni, attiva fin dal 1973 principalmente presso il Teatro Sant'Anna di Treviso, ha denunciato con il ricorso introdotto il mancato riconoscimento per il triennio 2015/2017 della qualifica di "Teatro di rilevante interesse culturale" e in subordine di "Centro di produzione teatrale" come richiesto con istanze del 5 febbraio 2015 e 13 marzo 2015, con conseguente mancato accesso ai relativi contributi pubblici da parte dell'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

In particolare la ricorrente ha lamentato:

la violazione dell'art.3 della legge n.241/1990 per mancanza di motivazione, a fronte del generico richiamo alla normativa vigente per negare la propria domanda;

l'eccesso di potere, la carenza di istruttoria, l'errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione degli artt.11 e 15 del D.M. 1° luglio 2014, a causa del mancato riconoscimento dei requisiti richiesti dal citato decreto per ottenere le qualifiche in questione (e i relativi contributi);

la violazione dell'art. 5, commi 6 e 15, del D.M. 1° luglio 2014, la violazione dell'art.97 Cost. e in particolare del principio di "buona amministrazione" che impone il contestuale esame delle domande, a fronte dello spostamento effettuato dall'amministrazione della domanda della ricorrente su un diverso

titolo senza concedere il relativo finanziamento, nonchè per aver esaminato tutte le domande pervenute in diverse sedute senza procedere alla formazione di una graduatoria di tipo comparativo-meritocratico.

Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha ampliato le proprie doglianze avverso il provvedimento di mancato riconoscimento della qualifica di “Centro di produzione teatrale”, lamentando in particolare la violazione dell'art.3 della legge n.241/1990, la mancanza di motivazione, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria, l'errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione degli artt.11, 14 e 15 del D.M. 1° luglio 2014. E ciò in quanto veniva anzitutto censurato il generico richiamo alla normativa vigente per negare la propria domanda, nonché l'utilizzo di una inammissibile motivazione *per relationem* e per non aver preso in debita considerazione l'istanza della ricorrente, posto che peraltro, come dimostrato, era in realtà in possesso di tutti i requisiti per conseguire addirittura la superiore qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale”, debitamente richiesta.

Infine, con ulteriori motivi aggiunti svolti sempre avverso i citati provvedimenti amministrativi, l'Associazione Culturale Gli Alconi ha denunciato la violazione dell'art. 11, comma 4, del D.M. 1° luglio 2014 “*Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”, nonché i vizi di eccesso di potere, carenza di istruttoria e illogicità in quanto, a seguito di istanza di accesso agli atti presentata nel maggio 2018, era emerso che il Ministero non aveva mai




provveduto a richiedere alle Regioni il preventivo parere previsto dall'art.11 della citata normativa, parere richiesto solo successivamente alla valutazione effettuata dalla Commissione Consultiva per il Teatro, senza peraltro mai interpellare nella fattispecie la Regione Veneto (in cui ha sede ed opera la ricorrente) nè tantomeno trasmettere la relativa documentazione (ossia le domande presentate dai soggetti richiedenti unitamente ai relativi allegati).

\* \* \*

Tale ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato assegnato alla Sezione Seconda Quater del T.A.R. Lazio – Roma, con attribuzione del numero di Registro Generale 5720/2015 ed è stato discusso alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, all'esito della quale il T.A.R. Lazio, in data 3 maggio 2024, ha pubblicato l'ordinanza n.8790/2024 con la quale è stata disposta “*l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva*”, ordinanza che si pubblica unitamente al presente avviso in versione integrale come estratta dal portale web della Giustizia Amministrativa:

Pubblicato il 03/05/2024

N. 08790/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 05720/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5720 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Culturale “Gli Alcuni”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalia Paoletti, Nicolo' Paoletti, Sergio Giorcelli, con domicilio eletto presso lo studio legale Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;

***contro***

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Veneto, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Soc. Casanova Teatro S.r.l., Teatro Stabile di Genova, Teatro del Baratto di Milano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento:***

«a) del provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere reso dalla Commissione Consultiva per il Teatro, è stata negata all'odierna ricorrente Associazione Culturale Gli Alcuni, la qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art. 11 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 (“Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”) – d'ora innanzi “D.M. 1° luglio 2014” – e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “teatri”;

b) del provvedimento di cui non si conosce né numero né data con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo, visto il parere della Commissione Consultiva per il Teatro, ha negato all'odierna ricorrente oltre alla qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art. 11 D.M. 1° luglio 2014 anche la qualifica di “Centro di Produzione Teatrale” di cui all'articolo 15 del già citato D.M. 1° luglio 2014 e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “centri”;

c) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, tra cui i presupposti pareri resi dalla Commissione Consultiva per il Teatro».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 49, co. 1, c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate

ammissibili, per il triennio 2015-2017, ai contributi di cui trattasi (“Teatro di rilevante interesse culturale”, ai sensi dell’art. 11 D.M. del 01.07.2014; “Centro di produzione teatrale”, ex art. 15 del medesimo D.M.);

Ritenuta l’opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell’art. 49, co. 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili ai suddetti contributi, con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l’integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 luglio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 e 30 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Sciascia**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**

**STUDIO LEGALE PAOLETTI**  
Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma  
Tel. 06/8072346 06/8070949 fax 06/8077267

---

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natalia Paoletti  
Avv. Ginevra Paoletti - Avv. Pierpaolo Cavazzino

\* \* \*

Si dà atto che l'Associazione Culturale Gli Alcuni, parte ricorrente, provvederà a depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del presente avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.

Roma, 16 maggio 2024

avv. Nicolò Paoletti

avv. Natalia Paoletti